



COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di MATERA

Ordinanza n. 61
Protocollo n. 8425

del 18 MAG 2020
del 18 MAG 2020

Oggetto: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI FERRANDINA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse, e di raggiungere gli obiettivi previsti dalla vigente normativa;
- le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione/riduzione della quantità di rifiuti ed in particolare di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata in modo da ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica;
- il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo della raccolta differenziata posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale risponde ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, una adeguata tutela igienico-sanitaria per il Comune e per i cittadini;
- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali ed energia costituiscono un importante obiettivo di questa Amministrazione comunale;
- si rende, pertanto necessario tenere informati i cittadini sulle vigenti leggi e normative nonché la regolamentazione delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, nel territorio comunale di Ferrandina, al fine di perseguire gli obiettivi normativi;
- l'art. 181 del citato D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 205/2010 e ss.mm.ii. il quale, tra l'altro, dispone che *"sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche mono materiale, dei rifiuti"*;
- l'art. 205 del D.Lgs. 152/2006 detta le misure per incrementare la raccolta differenziata;

VISTI:

- il contratto di appalto Rep. n. 33056 - Racc. n. 14929 del 12/09/2019, registrato a Matera il 12/09/2019 al n. 3038 serie 1T, stipulato tra il Sub Ambito 1 costituito dai comuni di Matera (Capofila), Bernalda, Tricarico Irsina e Ferrandina ed il CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa di Bologna per il servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana Area Metropolitana di Matera - Sub Ambito 1;
- il Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Contratto sottoscritto in data 27/11/2019 tra il Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) ed il Procuratore ad negotia dell'Impresa appaltatrice CNS fissando l'avvio delle attività del servizio al 09.12.2019;
- l'art. 192 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive:

- al comma 1) che *"l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati"*;
- al comma 2) che *"è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee"*;

CONSIDERATO CHE:

- le violazioni alle disposizioni ordinarie e regolamentari devono essere sanzionate, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24/11/1981, n. 689 e del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
- è indispensabile impartire disposizioni chiare alla cittadinanza per una corretta attuazione del nuovo sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani;
- occorre uniformare il comportamento dei cittadini verso le corrette modalità di conferimento ed esposizione delle varie frazioni di rifiuto, anche per dare modo ai soggetti istituzionalmente deputati alla vigilanza, in particolar modo alla Polizia Locale ma anche alle altre Forze dell'Ordine, di disporre di indicazioni precise per poter inizialmente ammonire e poi sanzionare tutti coloro che non effettueranno la raccolta differenziata mediante il sistema porta a porta, preferendo lasciare i rifiuti in modo non conforme alle disposizioni date o peggio in modo incontrollato, creando in questo modo situazione di particolare disagio e disservizi;

DATO ATTO CHE:

- l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, intensificando altresì i servizi di vigilanza, anche con l'adozione di sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento che danneggi, ostacoli o renda più difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti;
- il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti resta ancora gravoso e indecoroso, a discapito della salvaguardia ambientale della città di Ferrandina;
- le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti influenzano negativamente l'immagine della città e le sue condizioni di vivibilità e determinano rischi per la salute pubblica, aggravando peraltro la situazione igienico sanitaria;
- le violazioni concernenti le disposizioni in materia di raccolta differenziata determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con conseguenti gravi ripercussioni sugli esiti degli interventi in atto;
- le attività di sensibilizzazione dei cittadini che riguardano la fase di Start-up e proseguiranno durante tutto l'appalto, non possono essere disgiunte da una efficace azione di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme nello stesso previste;
- è necessario stabilire, per le violazioni relative al corretto conferimento dei rifiuti nuove sanzioni amministrative pecuniarie, che vanno ad integrare quelle già previste, prevedendo un limite minimo e un limite massimo, la cui determinazione sia comunque coerente con i principi fissati dalla legge;

VISTO il D.Lgs. n. 151 del 2005, che prevede l'obbligo, per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di "uno contro uno", dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso i centri di raccolta comunali organizzati di concerto con i relativi Consorzi, anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, che esplicita il "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature";

VISTI:

- lo Statuto del Comune di Ferrandina;
- l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d'igiene.
- la legge n. 689/81 ed in particolare gli artt. 13 e 16, comma 2, come modificato dall'art. 6 bis della legge 125/08 di conversione del D.L. n. 92/08;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
 - l'articolo 7-bis, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
 - l'articolo 50, comma 5, che regola i poteri del Sindaco per l'emanazione di Ordinanze contingibile ed urgenti, mirate ad ovviare a gravi stati in ordine all'igiene ed alla salute pubblica;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare in relazione ai poteri conferiti dall'art. 191;
- il D.Lgs. 25.07.2005, n. 151 "Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE", relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni;

RAVVISATA la necessità di assicurare, nella delicata fase di avvio del nuovo servizio di Igiene Urbana e di Raccolta Differenziata "porta porta", la immediata operatività della obbligatoria disciplina di gestione dei rifiuti urbani e assimilati con Ordinanze sindacali che garantiscano i necessari ordinamenti e disposizioni comportamentali all'utenza atti a salvaguardare adeguati livelli di tutela dell'igiene pubblica e dell'ambiente attraverso una corretta efficacia del servizio.

DISPONE

che la gestione e il conferimento dei rifiuti si realizzi secondo le misure indicate nella presente ordinanza, che integra le disposizioni previste nelle norme e nei regolamenti attualmente in vigore ove non in contrasto con la presente ordinanza.

ORDINA

- 1) Con decorrenza immediata (dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio on line della presente ordinanza) e fino a quando non venga disposto diversamente, gli utenti in possesso dei kit e dei mastelli per la raccolta differenziata con abbinamento del proprio ruolo TARI attraverso il proprio codice fiscale, dovranno usare solo ed esclusivamente i contenitori dotati di microchip a cui è abbinato il proprio ruolo TARI mediante codice fiscale del titolare dell'utenza.
- 2) A decorre dal 19 maggio 2020, fino a quando non venga disposto diversamente, sarà consentito conferire i rifiuti differenziati esclusivamente con l'utilizzo dei kit e dei mastelli per la raccolta differenziata, dotati di microchip ed abbinati alla singola utenza.
- 3) Il conferimento dei R.S.U. dovrà sempre avvenire in modo differenziato per frazioni merceologiche omogenee, i rifiuti dovranno essere puliti e privi di elementi che potrebbero impedire il recupero e riciclo degli stessi. È vietato introdurre negli appositi contenitori materiali e rifiuti diversi da quelli previsti.
- 4) È fatto divieto di smaltire i propri rifiuti in difformità dalle modalità stabilite. Chiunque, all'occorrenza, potrà avvalersi del centro comunale di raccolta in contrada S. Giovanni aperto tutti i giorni, dove ci si dovrà recare muniti della tessera sanitaria, per conferire qualunque tipologia di rifiuto differenziato, con esclusione dei RUR, RIFIUTO URBANO RESIDUO (SECCO RESIDUO INDIFFERENZIATO).
- 5) Per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta devono essere utilizzati esclusivamente i mastelli diversamente colorati (marrone, grigio, blu, verde e giallo) forniti alle utenze del Comune di Ferrandina utilizzando la chiusura antirandagismo.

- 6) I contenitori destinati alla raccolta sono assegnati alle utenze in comodato d'uso gratuito unitamente allo stock di buste biodegradabili per la frazione organica a perdere in funzione dei circuiti di raccolta. È assolutamente vietato conferire i rifiuti senza l'uso del contenitore rigido, ad esclusione della plastica. È assolutamente vietato l'utilizzo di buste nere, mentre è consentito l'uso di buste semitrasparenti, conformi alle norme, anche se non consegnate nell'ambito dell'appalto vigente. L'utilizzo di buste nere in luogo di quelle semitrasparenti e l'esposizione senza contenitore sono azioni soggette al regime sanzionatorio ai sensi di legge.
- 7) Il conferimento dei rifiuti deve avvenire esponendo i mastelli solo negli orari consentiti ed in maniera ordinata, nelle immediate vicinanze del numero civico dell'unità domestica censita nel ruolo TARI di riferimento, sul limite tra la proprietà pubblica e quella privata (marciapiede, soglia, etc.), in luoghi accessibili ai mezzi di raccolta.
- 8) È vietato esporre i propri mastelli in corrispondenza dell'ingresso di altre abitazioni o numeri civici. È altresì tassativamente vietato introdurre qualsiasi tipo di rifiuto in mastelli non propri.
- 9) In tutti i condomini con meno di 8 componenti, i singoli condomini dovranno esporre i singoli mastelli abbinati al proprio ruolo TARI, con le modalità stabilite nella presente ordinanza.
- 10) Per tutti i condomini costituiti da 8 componenti o più, è consentito, l'uso di contenitori carrellati. I contenitori carrellati non devono stazionare al di fuori della proprietà del condominio.
- 11) In ciascuna giornata della settimana i cittadini devono consegnare esclusivamente la frazione di rifiuti oggetto di raccolta in quello specifico giorno sulla base del calendario di raccolta ricevuto, conferendo gli stessi nell'apposito contenitore. Saranno ritirati dalla ditta appaltatrice del servizio solo i rifiuti conformi alla tipologia di raccolta prevista per la giornata, secondo il calendario di raccolta.
- 12) In presenza di contenitori con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, la ditta appaltatrice del servizio non raccoglierà i rifiuti provvedendo all'immediata segnalazione al Comando di Polizia Locale e all'utenza interessata. I mastelli/contenitori contenenti i rifiuti non conformi dovranno essere ritirati dall'utenza che dovrà procedere alla corretta selezione dei rifiuti e a riporli secondo i giorni di conferimento
- 13) I carrellati dedicati alla raccolta porta a porta devono essere esposti in condizioni di normale cura e pulizia, fermo restando a carico del condominio il lavaggio, e/o la disinfestazione periodica dei carrellati.
- 14) I mastelli devono essere esposti dall'utenza domestica dalle ore 21:00 del giorno precedente la raccolta alle ore 4:00 del giorno previsto dal calendario comunale;
- 15) È fatto obbligo alle utenze non domestiche di esporre i rifiuti secondo il calendario loro dedicato in funzione dell'attività economica svolta. I rifiuti devono essere esposti, secondo la tipologia giornalmente prevista, dalle ore 21:00 alle ore 6:00. È severamente vietato esporre i contenitori con modalità e orari diversi da quelli stabiliti.
- 16) Il servizio di raccolta viene effettuato tutti i giorni, compresi i giorni festivi infrasettimanali, esclusa la domenica.
- 17) È garantito servizio alle famiglie con persone disabili o allettate che fanno uso di pannoloni; il gestore del servizio rifiuti effettuerà la raccolta domiciliare di tali tipologie di rifiuto, oltre il mercoledì, anche nei giorni di lunedì e venerdì solo per le utenze, il cui elenco sarà aggiornato mensilmente dalla P.A., Ufficio Ambiente, così come per le famiglie con bambini da 0/3 anni. Il modulo di domanda individuale di ritiro deve essere compilato e consegnato presso l'Ufficio Ambiente o, in alternativa, il modulo può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune.
- 18) La raccolta differenziata per le utenze domestiche ubicate nel centro urbano e nelle frazioni deve essere espletata nel seguente modo:
 - l'**UMIDO (marrone)** sarà prelevato IN TUTTO IL TERRITORIO nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato, per le utenze domestiche, e dal lunedì al sabato per le utenze non domestiche, secondo il calendario delle frequenze di seguito riportato e con la metodologia del servizio raccolta "porta a porta"; i rifiuti dovranno essere depositati, a partire dalle ore 22:00 del giorno

precedente e fino alle ore 6:00 del giorno di raccolta, all'esterno delle abitazioni lungo le strade pubbliche, negli appositi sacchi biodegradabili posti nei contenitori rigidi marroni, chiusi mediante il sistema di bloccaggio del coperchio;

| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|-------------------------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| FRAZIONE ORGANICA (Ud) | | | | | | |
| FRAZIONE ORGANICA (Und) | | | | | | |

Calendario delle frequenze di raccolta della frazione organica per le Ud e Und

- a. il **SECCO (grigio)**, che secondo le indicazioni del MATT del 20 aprile 2017 viene ora definito RUR, Rifiuto Urbano Residuo, sarà prelevato IN TUTTO IL TERRITORIO nel giorno di mercoledì secondo la metodologia del servizio raccolta "porta a porta"; i rifiuti dovranno essere depositati, a partire dalle ore 22:00 del giorno precedente e fino alle ore 6:00 del giorno di raccolta, all'esterno delle abitazioni lungo le strade pubbliche, negli appositi contenitori rigidi grigi, chiusi mediante il sistema di bloccaggio del coperchio; per le utenze particolari che conferiscano elevate quantità di panni igienici è previsto un ritiro aggiuntivo di tali materiali nelle giornate di lunedì e venerdì, da conferirsi nelle apposite buste, anche fuori dal contenitore.

| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|------------------------------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| FRAZIONE SECCA RESIDUA (UD) | | | | | | |
| FRAZIONE SECCA RESIDUA (UND) | | | | | | |
| PANNOLINI E PANNOLONI | * | | | | * | |

*Servizio da svolgersi presso le utenze debitamente autorizzate

Calendario delle frequenze di raccolta della frazione secca residua per le Ud e Und

- b. il **VETRO (verde)** sarà prelevato nel giorno prestabilito (venerdì per le utenze domestiche e giovedì per le utenze non domestiche) secondo la metodologia del servizio raccolta "porta a porta"; i rifiuti dovranno essere depositati, a partire dalle ore 22:00 del giorno precedente e fino alle ore 6:00 del giorno di raccolta, all'esterno delle abitazioni lungo le strade pubbliche, nei contenitori rigidi verdi, chiusi mediante il sistema di bloccaggio del coperchio;

| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|-------------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| VETRO (UD) | | | | | | |
| VETRO (UND) | | | | | | |

Calendario delle frequenze di raccolta del vetro per le Ud e Und

- c. la **CARTA (blu)** sarà prelevata IN TUTTE LE ZONE del territorio nel giorno di venerdì secondo la metodologia del servizio raccolta "porta a porta"; i rifiuti dovranno essere depositati, a partire dalle ore 22:00 del giorno precedente e fino alle ore 6:00 del giorno di raccolta, all'esterno delle abitazioni lungo le strade pubbliche, nell'apposito contenitore di colore blu;

| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|------------------------------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| CARTA E CARTONE (UD) | | | | | | |
| IMBALLAGGI CELLULOSICI (UND) | | | | | | |

Calendario delle frequenze di raccolta della carta e cartone per le Ud e Und

- d. la **PLASTICA E METALLI (giallo)** sarà prelevata IN TUTTO IL TERRITORIO il giovedì per le utenze domestiche ed il lunedì, giovedì e sabato per le utenze non domestiche secondo la metodologia del servizio raccolta "porta a porta"; i rifiuti dovranno essere depositati, a partire dalle ore 22:00 del giorno precedente e fino alle ore 6:00 del giorno di raccolta, all'esterno delle abitazioni lungo le strade pubbliche, chiusi negli appositi contenitori rigidi gialli;

| | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|----------------------------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| PLASTICA E ALLUMINIO (UD) | | | | | | |
| PLASTICA E ALLUMINIO (UND) | | | | | | |

Calendario delle frequenze di raccolta della plastica e alluminio per le Ud e Und

- e. i **FARMACI SCADUTI**: dovranno essere depositati esclusivamente negli appositi contenitori ubicati nei pressi delle farmacie e parafarmacie e/o all'interno;
- f. gli **SFALCI** e le **POTATURE** di origine domestica, privi di qualsiasi altro rifiuto, possono essere conferiti direttamente al centro comunale di raccolta, ubicato in contrada S. Giovanni, o ritirati gratuitamente dal gestore del servizio di raccolta, con il sistema a chiamata domiciliare al numero verde 800370042. Tali rifiuti devono essere conferiti legati in fasci. Le ditte/cooperative che hanno contratti in essere con il Comune possono conferire presso gli ecocentri comunali fino a termine dei contratti.
Per la gestione dello scarto verde nei comuni del Sub Ambito 1 si adottano le seguenti modalità di gestione e conferimento che devono essere intese come complementari:
- compostaggio domestico;
 - conferimento diretto presso il centro di raccolta comunali ed eventuale ritiro del materiale già triturato da impiegare nell'attività di compostaggio domestico;
 - istituzione di un circuito di raccolta a domicilio per le utenze domestiche che richiedono nelle zone urbane che sono caratterizzate dalla massiccia presenza di villette uni o bifamiliari dotate di giardini o di orti domestici.
- La frequenza di raccolta sarà pari ad 1 (una) volta al mese previa prenotazione al numero verde dedicato e nei giorni di raccolta della frazione organica.
Gli sfalci e le potature dovranno essere confezionati in sacchi di peso non superiore a 20 kg ciascuno a cura dell'utente. È previsto che il ritiro avvenga a piano strada a cura dell'utente interessato al ritiro.
- g. gli **INGOMBRANTI** dovranno essere conferiti in numero massimo di n. 3 pezzi a chiamata con prenotazione al numero verde 800370042, per essere ritirati e depositati all'esterno delle abitazioni lungo le strade pubbliche prima del ritiro concordato. Gli utenti potranno comunque avvalersi del centro di raccolta comunale aperto tutti i giorni, dove ci si dovrà recare muniti della tessera sanitaria, per conferire qualunque tipologia di rifiuto differenziato, escluso RUR - secco indifferenziato;
- h. per i **RAEE** (rifiuti elettrici ed elettronici): gli utenti dovranno, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura, consegnare quella usata ai venditori, che sono tenuti a garantire il servizio a titolo gratuito, in ragione di "uno contro uno", negli altri casi le utenze domestiche potranno depositare i RAEE presso il centro di raccolta comunale aperto tutti i giorni, dove ci si dovrà recare muniti della tessera sanitaria. È previsto anche il ritiro da parte del gestore del servizio di igiene urbana previa prenotazione al numero verde 800370042;
- i. gli **OLII ESAUSTI** di tipo alimentari verranno conferiti presso il centro di raccolta comunale aperto tutti i giorni, dove ci si dovrà recare muniti di tessera sanitaria;
- j. le **PILE ESAUSTE** e rifiuti etichettati come **T e/o F** dovranno essere depositati esclusivamente negli appositi contenitori; in alternativa possono essere portati presso il centro di raccolta comunale aperto tutti i giorni, dove ci si dovrà recare muniti di tessera sanitaria;

k. gli **INERTI**, provenienti da modesti interventi manutentivi, possono essere conferiti direttamente presso il centro di raccolta comunale esclusivamente dalle utenze domestiche in quantità massima di 20 kg.

- 19) I calendari fissati per la raccolta dei rifiuti, da rispettare anche ai sensi della presente ordinanza, sono definiti come innanzi riportato;
- 20) I residenti nel territorio extraurbano, frazioni escluse, indicate come case sparse dovranno rispettare le stesse regole stabilite per il centro abitato e le frazioni. I rifiuti dovranno essere conferiti in forma separata per frazioni omogenee, con esclusione della **FRAZIONE ORGANICA**, per la quale dette utenze hanno l'obbligo di effettuare il compostaggio, presso i terreni di loro proprietà. A tal riguardo dovranno presentare, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione di apposito bando sul compostaggio da parte dell'Ufficio Ambiente all'Albo pretorio on-line, una dichiarazione di pratica del compostaggio, con modulistica scaricabile dal sito web del Comune di Ferrandina o ritirabile presso l'Ufficio Ambiente. Gli utenti potranno comunque avvalersi del centro di raccolta comunale aperto tutti i giorni, dove ci si dovrà recare muniti della tessera sanitaria, per conferire qualunque tipologia di rifiuto differenziato, eccetto RUR - secco indifferenziato.
- 21) Le modalità di raccolta prelievo e conferimento dei rifiuti, in particolari periodi dell'anno e/o per esigenze straordinarie, potranno essere assoggettate a diversa disciplina con modifica di orari, giorni e metodologia di esecuzione del servizio, in tal caso, gli utenti, preventivamente informati con avvisi pubblici, saranno tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni.
- 22) È vietato depositare i rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi contenitori, fatte salve le eccezioni previste per le utenze particolari, nei casi gli stessi risultassero pieni e/o incapaci di contenere gli involucri, in modo da impedire dispersioni dei rifiuti nell'ambiente circostante; gli utenti dovranno astenersi dal conferimento in loco, con possibilità di utilizzare comunque l'area di raccolta Comunale.
- 23) È vietato ai non residenti e ai non domiciliati in abitazioni ubicate nel Comune di Ferrandina, di usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti, i domiciliati non residenti e i proprietari di immobili potranno utilizzare il servizio a condizione che siano in regola con la TARI; è fatto salvo lo sversamento occasionale, anche da parte dei non residenti e non iscritti nei ruoli TARI del Comune di Ferrandina, degli incarti del consumo itinerante negli appositi cestini ubicati nei luoghi di transito.
- 24) È fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti di provenienza domestica e/o commerciale, nei cestini getta carte stradali e nei cestoni dedicati alla raccolta delle deiezioni canine.
- 25) È fatto obbligo agli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o ambulante su area pubblica, nonché ai produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio nei mercati cittadini, di distribuire ai consumatori, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, sacchetti biodegradabili e compostabili, per asporto, delle merci certificati a norma UNI EN 13432-2002, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 20/2010 "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 19/11/ 2008 relativa ai rifiuti". Tale obbligo è esteso dal 01/01/2018; anche ai sacchetti leggeri o ultraleggeri "a uso interno" dalla legge 123 del 3/08/2017.
- 26) È fatto obbligo a tutti i conferitori dei rifiuti, a qualsiasi titolo, di conferire il rifiuto umido organico con sacchetti biodegradabili e compostabili.
- 27) Gli operatori commerciali su spazi ed aree pubbliche, in occasione del mercato settimanale, o in occasione di mercati a carattere saltuario e provvisorio, dovranno ripulire i luoghi da ogni rifiuto conferendo gli stessi, in modo differenziato e per categorie merceologiche omogenee, e depositarli nei contenitori che saranno messi a disposizione dalla società appaltatrice del servizio. È sempre e tassativamente vietato abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico.
- 28) Durante feste, sagre e qualsiasi altra manifestazione pubblica i commercianti e/o gli organizzatori dovranno ripulire i luoghi da ogni rifiuto conferendoli negli appositi contenitori messi a disposizione della società appaltatrice del servizio. È sempre e tassativamente vietato

abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico.

- 29) In caso di insediamento provvisorio di circhi, giostre e qualsiasi attrazione, dovrà essere garantito un adeguato servizio di raccolta dei rifiuti differenziato mediante la collocazione di idonei contenitori. Al termine delle manifestazioni i rifiuti, preventivamente ridotti di volume, dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta comunale secondo le modalità del disciplinare del centro. I suoli occupati prima di essere riconsegnati dovranno essere ripuliti e bonificati.
- 30) È fatto obbligo ai proprietari di cani l'iscrizione dell'animale all'Anagrafe Canina e durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, l'utilizzo del guinzaglio avente lunghezza massima di un metro e mezzo. È obbligatorio portare con sé museruola, rigida o morbida, da applicare su richiesta delle autorità competenti o in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. Il proprietario del cane è, altresì, obbligato a raccogliere le deiezioni del proprio animale, con utilizzo di paletta ecologica o con apposito sacchetto raccoglitore. In caso di emergenza devono essere utilizzati i sacchetti disponibili nei dispensatori stradali per le deiezioni canine.
- 31) È fatto obbligo di conferire indumenti usati negli appositi armadi stradali, posizionati sul territorio comunale, e/o presso il centro comunale di raccolta.
- 32) È assolutamente vietato abbandonare rifiuti ingombranti (mobili, materassi, divani, ecc.) e/o RAEE - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (frigo, computer, cucine, televisori, piccoli elettrodomestici, ecc.).
- 33) È vietato bruciare i rifiuti.
- 34) L'ecocentro rispetta il seguente orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:40 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; domenica dalle 09:00 alle ore 13:00.
- 35) Il numero verde 800370042, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30 con operatore e tutti i giorni h 24 in maniera automatica.
- 36) I rifiuti depositati in violazione delle modalità stabilite nella presente ordinanza non saranno prelevati ed i trasgressori, contestualmente con l'obbligo di rimozione immediata dalla strada, col vincolo del corretto conferimento nei giorni ed ore prescritti, saranno sanzionati come appresso indicato. Nel caso di inottemperanza all'obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, da parte dei trasgressori e/o obbligati in solido, gli stessi potranno essere prelevati dal gestore con spese a carico degli inadempienti.
- 37) Fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, verranno applicate le relative sanzioni.
- 38) Controlli e procedimento sanzionatorio: all'accertamento delle violazioni della presente Ordinanza provvedono gli organi di controllo a ciò preposti per legge.
- 39) La procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni. L'espletamento delle funzioni consequenziali agli accertamenti / contestazioni degli Ispettori Ambientali è di competenza del Corpo di Polizia Municipale.
- 40) Per le violazioni alla presente Ordinanza, ovvero per i cattivi conferimenti effettuati in violazione della presente ordinanza, compreso l'utilizzo delle buste nere in luogo di quelle semitrasparenti e per l'esposizione dei rifiuti in busta chiusa ma senza l'utilizzo del relativo contenitore rigido, o l'uso di buste non conformi, si applica il regime sanzionatorio attualmente in vigore, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie così graduate:
 - € 150,00 per la prima segnalazione di violazione;
 - € 300,00 per la seconda segnalazione di violazione;
 - € 600,00 per la terza segnalazione di violazione.

L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi ed applicare i relativi provvedimenti è individuata nel dirigente della Polizia Municipale. I proventi delle sanzioni verranno introitati dal Comune.

DISPONE CHE

- 1) il presente provvedimento entra in vigore alla data della pubblicazione all'Albo pretorio on - line del Comune di Ferrandina.
- 2) tutti i soggetti preposti per legge provvedano all'osservanza della presente ordinanza, alla vigilanza, al controllo e alla contestazione degli illeciti previsti.
- 3) la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché affissa in formato sintetico per le strade cittadine;
- 4) la presente ordinanza, per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia esposta all'Albo pretorio del Comune, trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio e pubblicizzata sul portale informativo dell'Ente, per la più ampia diffusione possibile.
- 5) la presente ordinanza venga trasmessa per i provvedimenti di competenza;
 - Al Comando Polizia Locale - Sede
 - All'Ufficio Notificazioni - Sede venga trasmessa agli Enti ed Uffici sotto indicati per le opportune verifiche sull'ottemperanza del dispositivo dell'Ordinanza:
 - alla Comando Carabinieri Basilicata - Stazione di Ferrandina.
 - Alla Stazione Carabinieri Forestali di Salandra.
 - Al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera.
 - Alla Provincia di Matera.
 - All'A.R.P.A.B..
 - Alla Prefettura di Matera.

INFORMA

gli interessati che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6/11/1971, n. 1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato (DPR 24/11/1971, n. 1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Ferrandina, lì 18.05.2020



IL SINDACO
Prof. Gennaro MARTOCCIA